



LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. LOMBARDI SATRIANI" - PETILIA POLICASTRO
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE - SEDE STACCATA DI MESORACA
LICEO SCIENTIFICO STATALE - SEDE STACCATA DI COTRONEI

Approvato con delibera N° 8 del 15/12/2025

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

CODICE DISCIPLINARE

Art.1 - Principi generali e finalità educative delle sanzioni disciplinari e delle attività educative Il regolamento recepisce il DPR 249/98 e le modifiche allo stesso apportate dai DPR 134 e 135 del 25 settembre 2025. Le sanzioni disciplinari e le attività educative si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente. Per quanto possibile le sanzioni disciplinari e le attività educative sono ridefinite con un forte accento sulla funzione educativa, riparativa e non solo punitiva. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari e le attività educative, nell'ambito della comunità scolastica, sono pubbliche e vengono adottate secondo criteri di trasparenza. Le sanzioni disciplinari e le attività educative comminate per iscritto sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di scuola e/o nei passaggi di grado scolastico; qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica

il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (D.leg.vo 101/2018). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte sanzioni disciplinari e le attività educative. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2 – Gestione dei dispositivi elettronici personali

Durante tutto l'orario scolastico, dagli ingressi fino al termine delle attività didattiche, laboratoriali e pomeridiane, è fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari, smartwatch, auricolari wireless, tablet, notebook e qualsiasi altro dispositivo elettronico personale. Gli studenti sono tenuti a mantenere i dispositivi spenti e custoditi secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, evitando di esibirli o di utilizzarli senza autorizzazione.

Il presente divieto trova fondamento nelle disposizioni ministeriali vigenti, in particolare nella Circolare MIM prot. n. 3392 del 16 giugno 2025, che estende il divieto all'intero secondo ciclo di istruzione, nella Circolare MIM prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024, nonché nel D.M. 104/2007, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la competenza di disciplinare l'uso dei dispositivi elettronici in coerenza con le finalità educative e formative della scuola.

- L'utilizzo dei dispositivi può essere consentito esclusivamente in casi specifici, quali la presenza di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), o per comprovate esigenze di salute debitamente documentate. L'uso a fini didattici è ammesso soltanto quando deliberato dal Collegio Docenti e autorizzato dal docente responsabile dell'attività. Comunicazioni urgenti tra famiglie e studenti devono avvenire esclusivamente attraverso i canali ufficiali della scuola (Presidenza o Segreteria), senza ricorrere all'uso diretto dei dispositivi personali.
- All'ingresso a scuola, gli studenti devono riporre i dispositivi spenti negli spazi o nelle custodie predisposte. L'accensione e l'utilizzo sono consentiti solo in presenza di deroga autorizzata. La scuola definisce annualmente le modalità di custodia, le procedure per eventuali deroghe e promuove percorsi di educazione digitale e cittadinanza responsabile, con l'obiettivo di favorire un uso consapevole e rispettoso delle tecnologie.
- Le violazioni di quanto disposto dal presente articolo sono sanzionate secondo criteri di proporzionalità ed efficacia educativa. Un primo episodio comporta un richiamo verbale e annotazione sul registro elettronico; in caso di recidiva si procede con la convocazione della famiglia e il ritiro temporaneo del dispositivo fino al termine della giornata; ulteriori violazioni determinano l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati, in conformità al Regolamento d'Istituto. Qualora lo studente utilizzi un dispositivo durante una verifica, la prova verrà ritirata e annullata, con applicazione della relativa sanzione disciplinare.

- All'interno di tutti i locali scolastici, comprese aule, laboratori, palestre e spazi comuni, è severamente vietato effettuare fotografie, registrazioni audio o video di persone o ambienti senza autorizzazione scritta del docente responsabile e consenso espresso delle persone coinvolte. Tali comportamenti costituiscono violazione della privacy e sono perseguibili ai sensi del D.lgs. 101/2018, dell'art. 10 del Codice Civile e dell'art. 96 della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore.
- Le famiglie sono tenute a prendere visione e ad accettare le regole contenute nel presente articolo, collaborando con la scuola affinché gli studenti comprendano il valore educativo della norma. Eventuali richieste di deroga devono essere presentate tramite apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria.
- I docenti e il personale ATA hanno l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle disposizioni da parte degli studenti in tutti gli spazi scolastici e devono segnalare tempestivamente eventuali infrazioni alla Dirigenza. Anche per il personale scolastico vige il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione o in presenza degli studenti, salvo per esigenze didattiche o per l'utilizzo del registro elettronico.

SANZIONI DISCIPLINARI E ATTIVITA' EDUCATIVE

Art. 3 – Sanzioni disciplinari per l'uso improprio dei dispositivi elettronici

L'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, costituisce infrazione disciplinare. Di seguito una griglia di possibili sanzioni, da considerarsi come orientamento da adattare al regolamento d'istituto. L'adozione deve rispettare il principio della gradualità e dell'educatività come indicato dal DPR 134/2025.

Il comportamento scorretto è sanzionato secondo la seguente progressione:

- **Richiamo verbale** da parte del docente, con invito a spegnere il dispositivo e a riporlo nello zaino o nello spazio indicato;
- **Annotazione scritta sul registro di classe**, a cura del docente, quale richiamo formale del comportamento non conforme;
- **Convocazione dell'allievo in Presidenza**, con eventuale coinvolgimento della famiglia per la condivisione del comportamento e la ricerca di un impegno educativo comune;
- **Sospensione dalle attività didattiche**, da uno a cinque giorni, deliberata con gradualità dal Consiglio di Classe, nei casi di recidiva o di particolare gravità dell'infrazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE INIZIALE	SANZIONE IN CASO DI RECIDIVA	SANZIONE IN CASO DI RECIDIVA GRAVE/CONTINUA
<i>Uso del telefono o altro dispositivo non autorizzato in aula (es: messaggiare, navigare, video)</i>	Richiamo verbale immediato + nota sul registro classe	Nota sul registro individuale + colloquio con docente tutor e/o famiglie	Richiamo scritto + sospensione temporanea (es: 1 giorno) dalle attività didattiche o ricreazione
<i>Uso del dispositivo durante ricreazione o spostamento, in violazione del regolamento d'Istituto che prevede anche tali momenti come "tempo scuola"</i>	Come sopra	Sospensione dalla ricreazione (studente resta in aula)	Sospensione (1-2 giorni) + eventuale esclusione da attività extra-curricolari
<i>Utilizzo del dispositivo per finalità gravi: ad esempio diffusione di immagini/videos senza consenso, cyberbullismo, violazione della privacy, registrazioni non autorizzate</i>	Nota scritta + comunicazione alle famiglie + attività educative obbligatorie	Sospensione da 1 a 3 giorni + lettera di richiamo al comportamento	Sospensione più lunga (fino a 5 giorni) + proposta di esclusione da attività elettive o stage + assegnazione attività riparative come di seguito riportate
<i>Recidiva grave o continuità delle violazioni nonostante interventi</i>	Sospensione fino a 10 giorni	Proposta al Consiglio di classe per provvedimenti più gravi in sede disciplinare	Valutazione negativa del "voto di comportamento" ai sensi del DPR 135/2025

Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Classe, nel rispetto della funzione educativa della sanzione, possono sostituire le sospensioni con attività di carattere formativo, sociale o riparativo, volte a favorire la riflessione e la responsabilizzazione dello studente.

Affinché l'intervento non sia solo punitivo ma formativo, vanno previste modalità di educazione e recupero che coinvolgano studenti, docenti, famiglie. Ecco alcune proposte:

LABORATORI / INCONTRI IN CLASSE

- Workshop sull'uso responsabile dei dispositivi digitali: effetti della distrazione, benessere digitale, cyber-dipendenza, privacy online.
- Aula di riflessione guidata da psicologo: «Quale rapporto ho con lo smartphone?».
- Attività di gruppo: elaborare una “carta degli impegni” sull'uso dei dispositivi in classe e durante ricreazione.

PROGRAMMI DI PEER EDUCATION

- Student-ambassador: studenti formati che promuovono buone pratiche (uso consapevole, momenti senza device, attività alternative).
- Creazione di “challenge” scolastici: giornate senza smartphone, giochi analogici, laboratori creativi durante le ricreazioni.

PROGETTI INTEGRATI NEL CURRICULUM

- In ambito di cittadinanza e costituzione, integrazione di moduli su media education, responsabilità digitale, cyberbullismo.
- In laboratorio informatico: utilizzo dei dispositivi in modo didattico e autorizzato, come esempio positivo.

Nei casi di particolare gravità, come la **realizzazione o diffusione non autorizzata di immagini, audio o video** relativi a persone o ambienti scolastici, anche tramite social network o piattaforme digitali, la scuola procederà all'applicazione dei **provvedimenti disciplinari più severi** previsti dal Regolamento, riservandosi di **segnalare i fatti alle autorità competenti** per le eventuali violazioni delle norme in materia di privacy, tutela dell'immagine e diritto d'autore.

Tutti i procedimenti disciplinari sono improntati a criteri di trasparenza, equità e diritto al contraddittorio, e mirano a promuovere la responsabilità personale e il rispetto delle regole di convivenza scolastica.

Art. 4 – Finalità educative e tipologie delle sanzioni disciplinari

In applicazione dei principi sanciti dai D.P.R. n. 134 e n. 135 del 2023, nonché dalle Leggi n. 127/2023 e n. 150/2023, le sanzioni disciplinari perseguono finalità educative, formative e riparative. Le misure disciplinari sono improntate ai principi di proporzionalità, gradualità, trasparenza e partecipazione, e vengono adottate nel rispetto del contraddittorio e del diritto dello studente all'ascolto e alla difesa. Le sanzioni devono tendere al recupero dello studente e alla ricostruzione del clima di rispetto e collaborazione nella comunità scolastica. In presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: scarsa diligenza o puntualità; disturbo saltuario durante le lezioni; linguaggio o atteggiamenti offensivi; inosservanza delle norme di sicurezza senza conseguenze; abbigliamento non consono al contesto scolastico; lo studente potrà essere soggetto a richiamo verbale da parte del docente o del Dirigente Scolastico. Il richiamo verbale ha valore educativo e preventivo e può costituire precedente per l'adozione di un'ammonizione scritta in caso di recidiva.

TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

COMPORTAMENTO SANZIONATO	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
<i>Mancanza del materiale necessario alle lezioni; lievi scorrettezze o linguaggio irrispettoso verso membri della comunità scolastica</i>	1 ^a volta: Richiamo verbale 2 ^a volta: Ammonizione scritta	Docente o Dirigente Scolastico
<i>Disturbo delle attività didattiche; reiterate mancanze ai doveri di diligenza; violazioni lievi delle norme di sicurezza</i>	1 ^a volta: Richiamo verbale 2 ^a volta: Ammonizione scritta e/o riduzione del voto di comportamento	Docente o Dirigente Scolastico
<i>Ripetute assenze o ritardi non giustificati</i>	Ammonizione scritta; possibile esclusione da viaggi o uscite didattiche; riduzione del voto di comportamento	Dirigente Scolastico
<i>Danneggiamento di beni della scuola o di altri</i>	Ammonizione scritta e obbligo di risarcimento del danno; possibile esclusione da viaggi o uscite didattiche; riduzione del voto di comportamento	Docente o Dirigente Scolastico
<i>Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici</i>	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente; esclusione da viaggi o uscite didattiche; riduzione del voto di comportamento	Docente o Dirigente Scolastico

<i>Recidiva in comportamenti già sanzionati con ammonizione scritta; gravi scorrettezze o offese; disturbo continuato delle lezioni anche mediante uso improprio del telefono cellulare; falsificazione di firme o documenti</i>	Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, con possibile partecipazione ad attività educative o di riflessione; esclusione da viaggi o uscite didattiche; riduzione del voto di comportamento	Consiglio di Classe
<i>Recidiva nei comportamenti sanzionati con sospensione fino a 5 giorni</i>	Sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni, accompagnata da attività di riflessione o servizio alla comunità	Consiglio di Classe

	scolastica; riduzione del voto di comportamento; esclusione da viaggi o uscite didattiche	
<i>Furti, molestie, detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti</i>	Sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni, con obbligo di partecipare ad attività educative e di prevenzione; segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p.; esclusione da viaggi o uscite didattiche; riduzione del voto di comportamento	Consiglio di Classe
<i>Comportamenti o fatti che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone o per il regolare funzionamento della scuola (incendi, allagamenti, danni gravi)</i>	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, con eventuale attivazione di percorsi di responsabilizzazione o di educazione alla sicurezza; segnalazione ai Servizi Sociali e/o all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p.; riduzione del voto di comportamento	Consiglio di Classe
<i>Recidiva o particolare gravità tale da costituire pericolo o allarme sociale, che renda impossibile un reinserimento responsabile dello studente</i>	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'Esame di Stato; eventuale partecipazione ad attività educative esterne o di cittadinanza attiva; segnalazione ai Servizi Sociali e/o all'Autorità giudiziaria	Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

Art. 5 – Valutazione del comportamento in caso di sanzione

Il voto di comportamento costituisce parte integrante della valutazione complessiva dello studente e riflette il grado di partecipazione consapevole alla vita scolastica, il rispetto delle persone e delle regole, nonché l'adesione ai valori della cittadinanza attiva e digitale.

La valutazione del comportamento ha una funzione educativa e formativa, finalizzata a promuovere negli studenti autodisciplina, senso civico, rispetto reciproco e responsabilità sociale.

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di comportamento tenendo conto dei seguenti indicatori:

- rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità;
- frequenza regolare, puntualità e partecipazione attiva alle attività scolastiche;
- correttezza nei rapporti con docenti, compagni e personale della scuola;
- osservanza delle disposizioni di sicurezza, legalità, contrasto al bullismo/cyberbullismo, uso di alcol/sostanze, cittadinanza attiva/solidale (col nuovo impianto del D.P.R. 134/2025).
- adesione a iniziative di solidarietà, collaborazione e cittadinanza attiva promosse dall'Istituto e/o Enti terzi.

Le sanzioni disciplinari e i comportamenti scorretti, anche se non gravi, incidono sul voto di condotta in misura proporzionata alla loro natura e frequenza. In particolare, si prevede che:

Voto	Livello di comportamento	Descrizione sintetica	Azioni o ricadute educative
10 - 9	Eccellente	Rispetto pieno e costante di tutte le norme; comportamento corretto, responsabile e collaborativo.	Promozione di ruoli attivi nella scuola. Accesso al massimo punteggio di credito scolastico.
8	Buono	Comportamento corretto e responsabile.	Sollecitazione al miglioramento.
7	Soddisfacente	Indica comportamenti generalmente positivi, ma con occasionali inosservanze delle regole prontamente corrette.	Piano di miglioramento educativo.

6	Sufficiente	Condotte scorrette o sanzioni disciplinari lievi o ripetute	Attivazione di un percorso di riflessione o recupero educativo da svolgere entro il termine dell'anno scolastico o in sede di scrutinio di settembre.
5	Insufficiente	Comportamenti gravi o reiterati (atti di violenza, bullismo, uso o diffusione non autorizzata di immagini o video, gravi violazioni della privacy, danneggiamenti, aggressioni verbali o fisiche, uso di sostanze stupefacenti e/o alcol).	Non ammissione alla classe successiva o all'esame di Maturità O.M. 45/2023 e successive.
<5	Gravemente insufficiente	Comportamento gravemente lesivo della convivenza scolastica.	Percorso di recupero educativo e segnalazione ai servizi territoriali.

DISPOSIZIONI PER LE CLASSI TERMINALI

Con voto pari a 6/10, lo studente dovrà svolgere un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, come previsto dal D.P.R. 134/2025. Solo con voto pari o superiore a 9/10 è possibile ottenere il massimo credito scolastico.

Il voto di condotta tiene conto anche della partecipazione degli studenti a percorsi di cittadinanza solidale e riparativa, introdotti in sostituzione delle sospensioni passive. Tali attività comprendono:

- la collaborazione in iniziative di volontariato o servizi alla comunità;
- il supporto a progetti di manutenzione, cura o miglioramento degli spazi scolastici;
- l'elaborazione di ricerche o riflessioni sui temi della legalità, del rispetto e della responsabilità civile;
- la partecipazione a percorsi di educazione civica, media education e prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

L'obiettivo della scuola è trasformare la sanzione in un'occasione educativa, in coerenza con i principi di crescita personale e reintegrazione nella comunità scolastica.

Il Consiglio di Classe valuta ogni situazione considerando la gravità del comportamento, la consapevolezza del gesto, la recidiva e la disponibilità dello studente a intraprendere percorsi di riparazione. La valutazione finale del comportamento viene espressa in decimi ed è riportata nel documento di valutazione periodica e finale.

Art. 6 - Modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'istituzione scolastica verifichi la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Lo studente espone le proprie ragioni:

- ✦ verbalmente per le sanzioni che prevedono il richiamo verbale o l'ammonizione scritta sul registro di classe;
- ✦ verbalmente e in presenza dei genitori, o per iscritto, per le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni, le attività di cittadinanza solidale e la riduzione del voto di comportamento.

Nel caso in cui la sanzione preveda la sospensione dalle lezioni i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati. In essi deve essere indicata la data e l'ora di convocazione del Consiglio di Classe, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni durante detta riunione. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, il Consiglio di Classe procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico può nominare un tutore che assolve la funzione dei genitori ed assiste lo studente.

Le sanzioni disciplinari devono specificare le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e vanno inserite nel fascicolo disciplinare dello studente. Le sanzioni disciplinari, pure essendo oggetto di una doverosa riservatezza, non sono considerate dati sensibili, a meno che facciano riferimento a dati sensibili che riguardino altre persone coinvolte.

Art. 7 - Misure Alternative alle Sanzioni Disciplinari

Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

- ☐ operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- ☐ collaborazione con il personale ausiliario;
- ☐ riordino della biblioteca e/ o dei laboratori;
- ☐ ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Tutte le misure alternative del presente articolo possono, su proposta dell'organo competente comminare la sanzione, essere considerate come accessorie alla sanzione stessa, in quanto considerate nella loro valenza altamente educativa ed ispirata al principio di responsabilizzazione e reintegro pieno dello studente nella vita della scuola.

Il Consiglio di classe ed il Consiglio di Istituto devono altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Art. 8 ORGANO DI GARANZIA E RELATIVO REGOLAMENTO

✦ 1 – COMPITI

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal D.P.R. 235/2007 e dal D.P.R. 134/2025, ha i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

In particolare, in virtù delle novità introdotte dal D.P.R. 134/2025, l'Organo di Garanzia:

- esamina i ricorsi riguardanti le nuove tipologie di sanzioni disciplinari (ad esempio “allontanamento dalle lezioni” fino a 15 giorni e “allontanamento dalla comunità scolastica” oltre 15 giorni) introdotte dal suddetto DPR;
- verifica la corretta attivazione e proporzionalità dei percorsi educativi sostitutivi o integrativi previsti per tali sanzioni (attività di cittadinanza attiva, riflessione, responsabilizzazione, reintegrazione);
- garantisce che, nei casi di sanzioni gravi, sia predisposto un piano personalizzato di reinserimento, in linea con le indicazioni del DPR 134/2025.

✦ 2 – NORMATIVA

L'Organo di Garanzia è disciplinato dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998), integrato dal D.P.R. 235/2007 e ulteriormente modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 il 25 settembre 2025, ed entrato in vigore il 10 ottobre 2025. Nello specifico:

1. D.P.R. 249/98 – Art. 5 (Impugnazioni), così come modificato:

- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, disciplinato dal regolamento di istituto.
- Tale organo decide nel termine di dieci giorni dal ricorso.

- L'Organo comprende, di norma, almeno un rappresentante eletto dagli studenti (in scuole secondarie) e un rappresentante dei genitori, oltre a un docente designato e al dirigente scolastico che lo presiede.
- L'Organo decide anche sui conflitti relativi all'applicazione dello Statuto.
- È previsto un secondo grado di impugnazione: il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide sui reclami contro le decisioni interne, dopo aver ascoltato un Organo di Garanzia Regionale.

Aggiornamenti introdotti dal D.P.R. 134/2025:

- Le scuole devono adeguare i propri regolamenti d'istituto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DPR 134/2025 alle nuove disposizioni relative alle sanzioni disciplinari.
- È previsto che le sanzioni disciplinari abbiano una valenza educativa, non puramente punitiva.

Le nuove sanzioni disciplinari sono:

- “Allontanamento dalle lezioni” fino a 15 giorni.
- “Allontanamento dalla comunità scolastica” per periodi superiori a 15 giorni nei casi più gravi.
- Per le sospensioni brevi (fino a 2 giorni), lo studente deve partecipare ad attività di riflessione e approfondimento sulle conseguenze del suo comportamento.
- Per le sospensioni da 3 a 15 giorni, lo studente deve svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola.
- Se non ci sono strutture disponibili, tali attività possono essere svolte all'interno della scuola.
- Nei casi di allontanamento superiore a 15 giorni, deve essere predisposto un percorso personalizzato di reinserimento dell'alunno, che può coinvolgere famiglia, servizi sociali o autorità giudiziaria.
- Il Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere aggiornato per includere impegni espliciti su: bullismo, cyberbullismo, uso di alcol, sostanze stupefacenti e altre forme di dipendenza..

✦ 3 – **COMPOSIZIONE**

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o delegato), Presidente;
- due docenti eletti nel Consiglio di Istituto;
- due genitori eletti nel Consiglio di Istituto; ○ due studenti eletti nel Consiglio di Istituto.

La nomina dei rappresentanti avviene come segue:

- Per i docenti, i due membri sono i primi due eletti nella componente docenti del Consiglio di Istituto;
- Per i genitori, i due rappresentanti sono i primi due eletti nella componente genitori del Consiglio di Istituto;
- Per gli studenti, i due rappresentanti sono i primi due eletti nella componente studenti del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ciascuna componente, si considera il numero assoluto di preferenze ricevute, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Durata in carica: l'Organo di Garanzia resta in carica per un triennio, rinnovandosi con il rinnovo del Consiglio di Istituto.

Per la componente studentesca, che si rinnova annualmente, il rinnovo dell'Organo per gli studenti è annuale. In caso di cessazione di un membro (per qualsiasi causa o perdita di requisiti), lo stesso è surrogato dal successivo eletto secondo i criteri sopra indicati.

Se le liste si esauriscono prima del termine, si procede a elezioni suppletive.

✦ **4 – INCOMPATIBILITÀ**

Sono cause di incompatibilità che obbligano alla sostituzione del componente con il successivo eletto:

- appartenenza all'organo che ha irrogato la sanzione;
- essere lo studente o il genitore dello studente coinvolto;
- essere docente, genitore o studente della classe dell'alunno sanzionato.

✦ **5 – PROCEDURE E TEMPI**

Il ricorso contro una sanzione disciplinare deve essere presentato per iscritto (istanza) al Presidente dell'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione (se lo studente è maggiorenne) o da uno dei genitori (se minorenni), o da chiunque vi abbia interesse.

Il Presidente convoca l'Organo entro 3 giorni dalla ricezione dell'istanza; l'avviso di convocazione, contenente sede, ora della seduta e oggetto del ricorso, deve essere inviato ai membri almeno 3 giorni prima. In caso di urgenza motivata, la convocazione può avvenire anche con un giorno di preavviso.

Il Presidente nomina un segretario per la verbalizzazione di ciascuna seduta. Il verbale viene redatto su registro numerato, firmato dal Presidente e dal segretario, e depositato in Presidenza. Tale registro è accessibile a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e protezione dei dati.

I membri dell'Organo sono tenuti alla massima riservatezza riguardo le segnalazioni e i documenti esaminati. Non possono usare individualmente il materiale raccolto per scopi estranei alle finalità dell'Organo.

Il Presidente, nella preparazione della seduta, acquisisce tutti gli elementi utili (documenti, memorie, prove). Fino al giorno precedente la seduta è consentita la presentazione di memorie o documentazione integrativa. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei membri, con almeno un rappresentante per ciascuna componente.

I membri assenti devono giustificare l'assenza preferibilmente per iscritto. Non possono partecipare persone estranee. Su richiesta degli interessati, del Presidente o della maggioranza dei componenti, l'Organo può audire chi ha presentato il ricorso o altri soggetti coinvolti. Ogni membro ha diritto di parola e di voto; il voto è palese,

non è prevista l'astensione. Le decisioni si prendono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso. Esito possibile: conferma, modifica o revoca della sanzione. In aggiunta, in funzione educativa (come previsto dal DPR 134/2025), l'Organo può proporre la conversione della sanzione in attività utili per la scuola (approfondimento, responsabilizzazione, cittadinanza attiva), compatibilmente con le risorse, la sicurezza, la disponibilità dei locali e il coinvolgimento dei servizi del territorio e della famiglia.

La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione. Se l'Organo non decide entro 10 giorni, la sanzione si considera confermata. Le deliberazioni dell'Organo devono essere notificate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni dalla decisione.

✦ **6 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE**

Il Presidente, o suo delegato, acquisisce in anticipo le informazioni utili, prepara l'ordine del giorno e garantisce che siano disponibili tutti i documenti necessari.

Prima della seduta, è possibile presentare memorie o documentazione integrativa.

Durante la seduta, ogni membro può parlare e votare; in caso di parità decide il Presidente. Il Presidente può promuovere audizioni su richiesta degli interessati o su sua iniziativa.

Il Presidente nomina il segretario per la redazione del verbale.

Organizzazione dei lavori, acquisizione documenti, nomina segretario, gestione audizioni, voto dirimente.

✦ **7 – RECLAMI**

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno, è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dal ricevimento della decisione o dallo scadere del termine entro cui l'Organo interno avrebbe dovuto pronunciarsi.

Il Direttore dell'USR decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, costituito secondo quanto previsto dallo Statuto (due studenti, tre docenti e un genitore per la scuola secondaria superiore), presieduto dal Direttore o suo delegato.

L'Organo Regionale, nell'esercizio della sua funzione, verifica la corretta applicazione dello Statuto, delle norme procedurali e dei regolamenti d'istituto, anche con riferimento ai principi di proporzionalità, finalità educativa e permanente reintegrazione.

